



Termine di referendum: 6 luglio 2023

Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMcCA)

del 17 marzo 2023

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2022²,
decreta:*

Art. 1 Scopo

La presente legge si prefigge di creare i presupposti per:

- a. la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. l'ampliamento e l'ulteriore sviluppo dell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica all'Amministrazione federale centrale.

² Si applica anche a unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

³ I Servizi del Parlamento, i tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione possono assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa concludendo una convenzione con il Consiglio federale.

¹ RS 101

² FF 2022 804

⁴ La presente legge si applica sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano disposizioni derogatorie.

Art. 3 Principi

¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano, per quanto possibile e opportuno, mezzi elettronici per interagire con:

- a. le altre autorità della Confederazione, nonché con quelle dei Cantoni e dei Comuni;
- b. le imprese;
- c. le persone fisiche.

² Coordinano le proprie attività con i Cantoni nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi.

³ Si attengono al principio della sostenibilità.

⁴ Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

⁵ Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.

Art. 4 Conclusione di convenzioni

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri o con organizzazioni create congiuntamente da enti pubblici, convenzioni sull'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell'impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di:

- a. garantire l'interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni partecipanti;
- b. rendere possibile la fornitura per via elettronica di prestazioni delle autorità.

² Le convenzioni disciplinano in particolare, per quanto necessario:

- a. le competenze;
- b. l'organizzazione;
- c. il finanziamento;
- d. il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell'amministrazione, del diritto in materia di personale e dell'archiviazione.

³ Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica.

⁴ Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni ai sensi del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2. Consulta preliminarmente i Cantoni interessati.

⁵ Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguardano i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, sono ammesse soltanto se tali basi legali esistono.

Art. 5 Partecipazioni della Confederazione in organizzazioni

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell'ambito di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.

Art. 6 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all'utilizzo delle rispettive prestazioni.

Art. 7 Aiuti finanziari

¹ Se utile all'esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell'ambito dell'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all'impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati:

- a. ai Cantoni;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale e che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale;
- c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5.

² Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

Art. 8 Delega di compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria

¹ Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria in relazione all'impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare:

- a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto applicabile in materia di appalti pubblici;
- b. la vigilanza che esercita su tali organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
- c. la gestione strategica di tali organizzazioni.

² L'esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale, se:

- a. la Confederazione detiene partecipazioni nell'organizzazione;
- b. nessun privato detiene partecipazioni nell'organizzazione; e
- c. l'organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.

³ Il Consiglio federale può attribuire a tali organizzazioni competenze decisionali.

⁴ Può delegare compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione secondo l'articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni secondo l'articolo 5. La legge federale del 21 giugno 2019³ sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell'organizzazione o della persona.

Art. 9 Software a codice sorgente aperto

¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti, sempre che i diritti di terzi o motivi importanti in materia di sicurezza non escludano o limitino questa possibilità.

² Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.

³ I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra licenzianti e licenziatari sono giudicate secondo il diritto civile.

⁴ Per quanto possibile e opportuno, si usano testi di licenze riconosciuti a livello internazionale. È esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei licenziatari, sempre che ciò sia giuridicamente possibile.

⁵ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all'integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto, purché tali prestazioni servano all'adempimento dei compiti delle autorità e possano essere fornite con un onere proporzionato.

⁶ Per le prestazioni di servizi complementari esse richiedono una remunerazione a copertura dei costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

³ RS 172.056.1

Art. 10 Dati pubblici aperti

¹ Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l'adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

² Non sono resi accessibili al pubblico:

- a. i dati personali e i dati di persone giuridiche;
- b. i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d'autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali;
- c. i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

³ Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione dei dati di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell'utilità dei dati per la società, l'ambiente e l'economia.

⁴ I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Possono essere riutilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

⁵ Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 1998⁴ sull'archiviazione, l'obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l'adempimento di compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.

⁶ Le unità amministrative non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.

⁷ Non sussiste alcun diritto all'accesso ai dati di cui al capoverso 1.

Art. 11 Messa a disposizione e utilizzo di mezzi TIC da parte delle autorità federali

¹ La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinate tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) e le prestazioni di servizi a esse connesse ai fini dell'adempimento dei compiti delle autorità.

² Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all'adempimento dei compiti delle autorità.

⁴ RS 152.1

³ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta l'esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione mezzi TIC per l'esecuzione del diritto cantonale se:

- a. tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l'adempimento dei compiti delle autorità federali;
- b. non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'autorità federale interessata; e
- c. non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

⁴ I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

⁵ I mezzi TIC il cui utilizzo richiede ulteriori basi legali, segnatamente in quanto riguarda i diritti e gli obblighi di privati in materia di protezione dei dati o di diritto procedurale, possono essere messi a disposizione soltanto se tali basi legali esistono.

Art. 12 Standard

¹ La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l'interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti consolidati a livello internazionale.

² L'articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.

³ Gli standard sono presi in considerazione al momento dell'acquisizione.

Art. 13 Interfacce

¹ Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati nell'ambito del diritto applicabile, attraverso interfacce elettroniche, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.

² Non sussiste alcun diritto all'utilizzo di tali interfacce.

Art. 14 Piattaforma di interoperabilità

¹ L'Ufficio federale di statistica gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l'indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni:

- a. i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell'Amministrazione federale, compresi i metadati dei dati pubblici aperti di cui all'articolo 10;
- b. un elenco delle interfacce di cui all'articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia messa in pericolo;

- c. una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.

² Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l'Ufficio federale di statistica a disciplinare la forma dei metadati d'intesa con la Cancelleria federale.

³ I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell'articolo 11 capoversi 3 e 4.

Art. 15 Progetti pilota

¹ I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il progetto pilota fa parte di un progetto legislativo;
- b. il progetto pilota è necessario per acquisire conoscenze in vista di un'attuazione su larga scala;
- c. i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti;
- d. è testato sotto il profilo tecnico un processo innovativo che promette grandi vantaggi, in particolare per l'economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'adempimento dei compiti delle autorità;
- e. i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere gestiti mediante strumenti collaudati;
- f. la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto pilota;
- g. tutte le persone interessate dal progetto pilota, in particolare sotto il profilo del trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

² È fatto salvo l'articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati.

³ Durante lo svolgimento del progetto pilota, negli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c è possibile derogare a disposizioni di leggi od ordinanze applicabili, se:

- a. lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali non anonimizzati; e
- b. il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.

⁴ Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplinano il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il Dipartimento emana le proprie regolamentazioni d'intesa con la Cancelleria federale.

⁵ RS 235.1; RU 2022 491

⁵ Il Dipartimento competente o la Cancelleria federale consultano previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

⁶ Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspiccate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.

⁷ Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all'Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.

⁸ Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell'ambito dei crediti stanziati.

Art. 16 Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per
il promovimento di infrastrutture e servizi di base digitali urgenti

¹ Insieme ai Cantoni, per il periodo 2024–2027 il Consiglio federale definisce una agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali di cui l'amministrazione pubblica ha urgente bisogno. L'agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari per il finanziamento iniziale.

² La Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione ai sensi dell'articolo 4, in cui sono fissati l'ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l'attuazione dell'agenda, nei limiti dei crediti stanziati, nonché i progetti da finanziare.

³ La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 per i progetti inclusi nell'agenda.

⁴ La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale in ragione di due terzi al massimo; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni assumono la parte restante. Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un limite di spesa.

Art. 17 Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti
di digitalizzazione di grande interesse pubblico

¹ La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell'economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.

² I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.

³ Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

Art. 18 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 19 Disposizioni transitorie relative ai dati pubblici aperti

¹ Le unità amministrative possono, in funzione delle proprie risorse, rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe, ma al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore dell'articolo 10.

² Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023

Termine di referendum: 6 luglio 2023

Allegato
(art. 18)

Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 18 giugno 1999⁶ sulla meteorologia e la climatologia

Art. 3 cpv. 3–6

³ Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:

- a. appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023⁷ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
- b. diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.

⁴ L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di:

- a. dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
- b. dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.

⁶ La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.

⁶ RS 429.1

⁷ RS ...

2. Legge del 9 ottobre 1992⁸ sulla statistica federale

Art. 4 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.

3. Legge federale del 27 giugno 1973⁹ sulle tasse di bollo

Art. 6 cpv. 1 lett. a^{ter}

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a^{ter}. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l'articolo 1 della legge federale del 17 marzo 2023¹⁰ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equivalenti finalizzate alla costituzione di diritti di partecipazione a tali società;

⁸ RS 431.01

⁹ RS 641.10

¹⁰ RS ...

